

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, alla Parte II, disciplina le *“procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA)”*;
- richiamato in particolare l’art. 27-bis della normativa sopracitata che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;
- rammentato che il suddetto art. 27-bis prevede che: *“nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”*;
- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);
- richiamato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
- richiamata la legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 357, in data 12 febbraio 2010, con la quale è stato rilasciato, alla società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. con sede in Comune di Morgex, il rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco - Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 13 aprile 2010;
- richiamata l’istanza in data 2 settembre 2019, della società Sorgenti Monte Bianco S.p.A., acquisita agli atti l’Amministrazione regionale in data 4 settembre 2019, prot. n. 7004/TA, corredata dalla necessaria documentazione progettuale, intesa ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all’art. 27-bis, Parte Seconda, del d.lgs 152/2006, comprendente l’espressione sulla valutazione di compatibilità ambientale (VIA) del progetto e il rilascio del rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco - Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur per anni trenta;
- preso atto che, in data 13 settembre 2019, la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio del suddetto provvedimento, con individuazione dei soggetti competenti ai quali, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006, è stato richiesto l’esame preliminare di completezza della documentazione progettuale agli atti;

- preso atto che la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria ha provveduto, in sede di istruttoria, a richiedere il parere alle seguenti strutture regionali ed Enti:
 - Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
 - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
 - Pianificazione territoriale;
 - Ufficio vincolo idrogeologico - Corpo forestale della Valle d'Aosta;
 - Patrimonio archeologico;
 - Patrimonio paesaggistico e architettonico;
 - Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità;
 - Igiene, sanità pubblica e veterinaria;
 - A.R.P.A. Valle d'Aosta;
 - Azienda Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta:
 - Servizio di igiene e sanità pubblica
 - Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;
 - Comune di Courmayeur;
 - Comando Militare Regionale Valle d'Aosta - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari

- preso atto che, sul Bollettino Ufficiale regionale n. 48 in data 22 ottobre 2019 è stato pubblicato l'avviso di deposito dello Studio di impatto ambientale, con avvio della fase di partecipazione pubblica al procedimento, data da cui sono decorsi i termini di tempo di cui all'art. 27-bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

- dato atto che nel suddetto periodo di partecipazione pubblica al procedimento non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

- dato atto che nell'ambito dell'istruttoria in oggetto sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Struttura patrimonio archeologico con nota acquisita in data 23 gennaio 2020 ha osservato quanto segue: *“preso atto della documentazione disponibile, valutata l'assenza di interazioni con depositi di interesse archeologico, non si sollevano obiezioni.”*;

 - Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico con nota acquisita in data 23 gennaio 2020 ha osservato quanto segue: *“per quanto di competenza, ai sensi delle norme sopra citate, non si sollevano obiezioni alla proposta di cui all'oggetto, in quanto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica. Di conseguenza, si autorizza la subconcessione di cui all'oggetto. Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.”*;

 - Corpo forestale della Valle d'Aosta, con nota acquisita in data 30 gennaio 2020, ha comunicato di non avere osservazioni in merito, in quanto gli interventi non comportano movimento terra e pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi del regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267;

 - Comune di Courmayeur, con nota acquisita agli atti in data 30 gennaio 2020, ha formulato il seguente parere: *“si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento ai sensi della normativa vigente ed ai soli fini urbanistico-edilizi”*;

- preso atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, regolarmente convocata in data 8 gennaio 2020 (con nota prot. n. 82), per l'esame dell'istanza di cui sopra, riunitasi in data 3 febbraio 2020:

- è stato espresso il seguente parere da parte del dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque: *“sebbene l'istanza sia stata presentata oltre i tempi previsti per la richiesta di rinnovo (1 anno prima della scadenza), ritiene opportuno rilasciare il rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” fino al 6 aprile 2023 (e non per anni trenta, così come richiesto dalla società Sorgenti Monte Bianco S.p.A.), al fine di allineare la scadenza di tale subconcessione con quella delle altre due subconcessioni “Rey” e “Youla” rilasciate alla stessa società. Esprime parere favorevole al rilascio, ai sensi della l.r. 5/2008, del rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc” in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur, fino al 6 aprile 2023, alla società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di Morgex, come da progetto allegato all'istanza, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:*

- a) *l'area della subconcessione insiste su una superficie di 13 ettari e 81 are ed è delimitata con linea rossa continua sulla planimetria in scala 1:2000 e coincidente con la perimetrazione descritta nel verbale di delimitazione sottoscritto in data 11 febbraio 2000;*
- b) *dovrà essere costituita, entro 30 giorni dalla notifica provvedimento amministrativo di autorizzazione, idonea garanzia bancaria o assicurativa per un importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i lavori di recupero ambientale, che avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività dell'atto amministrativo con il quale ne sarà disposto lo svincolo. L'autorizzazione sarà operativa solo dopo l'avvenuta costituzione della garanzia prevista. La garanzia prestata potrà avere la durata di un anno a condizione che la stessa sia rinnovata annualmente fino al suo definitivo svincolo, che potrà avvenire nell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di recupero ambientale. Il mancato pagamento delle annualità e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta in qualità di Ente garantito. La precedente polizza, potrà essere svincolata a seguito dell'accoglimento della nuova garanzia assicurativa o fideiussione, da parte della Struttura organizzativa attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;*
- c) *dovrà essere assicurata la funzionalità dei misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata installati sulla condotta di adduzione nonché della strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;*
- d) *dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua minerale;*
- e) *dovranno essere fatte effettuare, da parte di istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche annuali. I risultati di tali analisi dovranno essere comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono;*
- f) *dovrà essere inviata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, ogni sei mesi, una comunicazione scritta relativa ai dati giornalieri pluviometrici e termografici, ai dati indicanti la quantità di acqua imbottigliata mensilmente ed ai dati relativi al numero di persone impiegate negli stabilimenti;*
- g) *dovranno essere presentati, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, i dati statistici riguardanti l'imbottigliato*

nell'anno precedente, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti riferiti sempre all'anno precedente e ogni altra notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dalla struttura regionale stessa;

- h) dovrà essere risarcito il proprietario del terreno dell'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria;*
- i) dovranno essere messi a disposizione del personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori di coltivazione;*
- j) dovrà essere corrisposto alla Regione il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 5/2008;*
- k) non dovranno essere svolte, all'interno dell'area di protezione della sorgente, attività agricole, antropiche e di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale secondo quanto stabilito all'articolo 53 della l.r. 5/2008 e all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;*
- l) l'atto autorizzativo dovrà essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, a spese della ditta, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della l.r. 5/2008 e dovrà essere fatta pervenire, entro tre mesi dalla notifica dell'atto stesso, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione;*

nonché delle seguenti indicazioni:

- m) dovrà essere eventualmente aggiornata la denuncia d'esercizio ai sensi dell'art. 20 comma 14 del d.lgs. 624/1996, sulla base dell'apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La trasmissione della denuncia potrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica con le modalità di cui all'art. 65 del d.lgs. 82/2005;*
- n) il DSS (documento di sicurezza e salute) dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione alle problematiche derivanti dalle variate condizioni operative anche con particolare riguardo all'eventuale rischio amianto e trasmesso alla struttura regionale competente;*
- o) l'attività dovrà essere condotta, inoltre, nel rispetto della legge regionale n. 5/2008, delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 (norme di polizia delle miniere e delle cave), del R.D. 1443/1927, del Decreto Legislativo n. 624/1996 (norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nelle industrie estrattive), del Decreto Legislativo n. 81/2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle successive modifiche e integrazioni nonché delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.”;*

- è stato espresso il seguente parere da parte del rappresentante del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: “in merito alla documentazione progettuale integrativa richiesta con la nota formulata nell'ambito dell'istruttoria preliminare in data 18 ottobre 2019, si precisa che la suddetta documentazione risulta presente nelle documentazione progettuale in esame, e pertanto si ritengono superate le richieste precedentemente formulate. Pertanto, richiamando i vincoli di competenza già illustrati nella precedente nota, e le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008, fa presente quanto segue.

Alla documentazione progettuale è stato allegato lo studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente richiesto dalla normativa, il quale fornisce un quadro dei fenomeni attesi coerente con le informazioni territoriali in possesso della

scrivente Amministrazione. Pertanto, in relazione ai vincoli di competenza, nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, alle condizioni riportate nello studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente.”;

- è stato espresso il seguente parere da parte del Comando Militare Regionale Valle d'Aosta Ufficio Affari territoriali e presidiari: *“preso atto del progetto in esame, non riscontra, per quanto di competenza, motivazioni ostantive al medesimo e al conseguente rilascio del rinnovo della subconcessione.”;*
- preso atto dei suddetti pareri acquisiti in istruttoria, è stato ritenuto nell'ambito della Conferenza dei servizi di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di subconcessione “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco - Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur, presentato dalla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A di Morgex;
- è stato concordato di concedere il rilascio del rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” fino al 6 aprile 2023, al fine di allineare la scadenza di tale subconcessione con quella delle altre due subconcessioni “Rey” e “Youla” rilasciate alla stessa società, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni formulate nel parere espresso dalla Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, e presenti nello studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- preso atto della valutazione positiva sulla compatibilità ambientale inerente al progetto in esame sulla base del suddetto parere della Conferenza di servizi;
- ritenuto, pertanto, di rilasciare il PAUR relativamente al rinnovo, fino al 6 aprile 2023, della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco - Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur alla società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di Morgex con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate al punto “3)” del dispositivo della presente deliberazione;
- considerato che sono state eseguite, dai competenti uffici, con esito positivo, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e del Coordinatore del Dipartimento ambiente, in vacanza del Dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto della valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27-bis, del d.lgs. 152/2006, del progetto di subconcessione "Val Veny" di acqua minerale denominata "Monte Bianco - Fonte Mont Blanc", in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur – proposto dalla Società Sorgenti Monte Bianco S.p.A., con sede a Morgex;
- 2) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, sulla base delle determinazioni della Conferenza dei servizi, di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 27-bis, del d.lgs. 152/2006 relativamente al rinnovo, fino al 6 aprile 2023, della subconcessione mineraria "Val Veny" di acqua minerale denominata "Monte Bianco - Fonte Mont Blanc", in località Peuterey, nel Comune di Courmayeur alla società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. di Morgex, come da progetto presentato contestualmente all'istanza, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'area della subconcessione insiste su una superficie di 13 ettari e 81 are ed è delimitata con linea rossa continua sulla planimetria in scala 1:2000 e coincidente con la perimetrazione descritta nel verbale di delimitazione sottoscritto in data 11 febbraio 2000 di cui all'allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
 - b) dovrà essere costituita, entro 30 giorni dalla notifica provvedimento amministrativo di autorizzazione, idonea garanzia bancaria o assicurativa per un importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i lavori di recupero ambientale, che avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività dell'atto amministrativo con il quale ne sarà disposto lo svincolo. L'autorizzazione sarà operativa solo dopo l'avvenuta costituzione della garanzia prevista. La garanzia prestata potrà avere la durata di un anno a condizione che la stessa sia rinnovata annualmente fino al suo definitivo svincolo, che potrà avvenire nell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di recupero ambientale. Il mancato pagamento delle annualità e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta in qualità di Ente garantito. La precedente polizza, potrà essere svincolata a seguito dell'accoglimento della nuova garanzia assicurativa o fideiussione, da parte della Struttura organizzativa attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
 - c) dovrà essere assicurata la funzionalità dei misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata installati sulla condotta di adduzione nonché della strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;
 - d) dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua minerale;
 - e) dovranno essere fatte effettuare, da parte di istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche annuali. I risultati di tali analisi dovranno essere comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono;
 - f) dovrà essere inviata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, ogni sei mesi, una comunicazione scritta relativa ai dati giornalieri pluviometrici e termografici, ai dati indicanti la quantità di acqua imbottigliata mensilmente ed ai dati relativi al numero di persone impiegate negli stabilimenti;
 - g) dovranno essere presentati, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, i dati statistici riguardanti l'imbottigliato

nell'anno precedente, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti riferiti sempre all'anno precedente e ogni altra notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dalla struttura regionale stessa;

- h) dovrà essere risarcito il proprietario del terreno dell'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria;
- i) dovranno essere messi a disposizione del personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori di coltivazione;
- j) dovrà essere corrisposto alla Regione il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 5/2008;
- k) non dovranno essere svolte, all'interno dell'area di protezione della sorgente, attività agricole, antropiche e di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale secondo quanto stabilito all'articolo 53 della l.r. 5/2008 e all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
- l) l'atto autorizzativo dovrà essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, a spese della ditta, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della l.r. 5/2008 e dovrà essere fatta pervenire, entro tre mesi dalla notifica dell'atto stesso, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione;

nonché delle seguenti indicazioni:

- m) dovrà essere eventualmente aggiornata la denuncia d'esercizio ai sensi dell'art. 20 comma 14 del d.lgs. 624/1996, sulla base dell'apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La trasmissione della denuncia potrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica con le modalità di cui all'art. 65 del d.lgs. 82/2005;
 - n) il DSS (documento di sicurezza e salute) dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione alle problematiche derivanti dalle variate condizioni operative anche con particolare riguardo all'eventuale rischio amianto e trasmesso alla struttura regionale competente;
 - o) l'attività dovrà essere condotta, inoltre, nel rispetto della legge regionale n. 5/2008, delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 (norme di polizia delle miniere e delle cave), del R.D. 1443/1927, del Decreto Legislativo n. 624/1996 (norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nelle industrie estrattive), del Decreto Legislativo n. 81/2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e delle successive modifiche e integrazioni nonché delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata, a cura della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, alla società Sorgenti Monte Bianco S.p.A. e che venga data comunicazione alle strutture regionali ed agli enti locali interessati nonché ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento e che l'atto di subconcessione sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) di dare atto che la presente subconcessione è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

